



## UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

### TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 02/25

Il Tribunale Federale

nella seduta del 18 febbraio 2025, composto dai Signori:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dott. Giuseppe SEVERINI | Presidente                                  |
| Avv. Angela Inghilleri  | Componente supplente                        |
| Avv. Raffaella VIGNOTTO | Componente supplente, relatore ed estensore |

ha adottato la seguente

### DECISIONE

sul ricorso datato 24 gennaio 2025, proposto dal sig. FREGONI Pasqualino, per mezzo dell'Avv. Laura Lippolis, in qualità di tesserato della Sezione TSN di Gavardo, tessera UITA n.948670, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio Direttivo, Sezione di Gavardo, con delibera n.75/2024, adottato in data 7 gennaio 2025, che non accoglieva la sua richiesta di iscrizione volontaria per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del "nuovo Statuto della Sezione di Gavardo".

### FATTO

Il presente procedimento ha avuto origine dal ricorso proposto dal sig. FREGONI Pasqualino, per mezzo dell'Avv. Laura Lippolis, tesserato presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Gavardo che affermava << [...] che in data 05/01/2025 il ricorrente formulava la richiesta di rinnovo della tessera associativa per l'anno 2025 [...] che la Sua richiesta non poteva essere accolta. [...] in data 14/01/2025, Il Presidente della Sezione Gavardo, sig.ra Zanardi Paola comunicava al sig. Fregoni il Provvedimento disciplinare del 07/01/2025 con il quale il Consiglio Direttivo- Sezione di Gavardo-riunitosi in data 09/12/2024, con delibera n.75/2024 decideva di non accogliere la sua richiesta. [...] che al Presidente della Sezione non è riconosciuto alcun potere di diniego del rinnovo dell'iscrizione [...] >>.

Con decreto presidenziale del 27 gennaio 2025, ex art. 34, lett.e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, il sig. FREGONI Pasqualino veniva chiamato innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 18 febbraio 2025.

Il decreto presidenziale, per mezzo della Segreteria del Tribunale Federale, veniva contestualmente trasmesso per mezzo PEC alla Sezione TSN di Gavardo, in persona del Presidente e legale rappresentante, e alla Procura Federale UITA.

Nelle more della data di trattazione, si costituiva il Tiro a segno Nazionale – Sezione di Gavardo in persona del Presidente e rappresentante legale sig.ra Paola ZANARDI davanti a questo Tribunale Federale con atto depositato in data 12 febbraio 2025, per il tramite dell'Avv. Filippo Giancola, che contestava il ricorso perché infondato.



La Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, depositava, in data 13 febbraio 2025, visto il ricorso, una sua memoria ove affermava che << [...] il ricorso è fondato [...] Il diniego dell'iscrizione [...] deve essere quindi giustificata da condotte gravi tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo >>.

Venivano depositate dalle controparti ulteriori note integrative difensive.

All'udienza di questo Tribunale Federale del 18 febbraio 2025 erano presenti, da remoto, per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, l'Avv. Laura Lippolis per FREGONI Pasqualino anche egli presente, l'Avv. Filippo Giancola per il TSN di Gavardo nonché il Presidente della Sezione TSN Gavardo sig.ra Paola ZANARDI.

La Procura Federale richiedeva l'accoglimento del ricorso.

Le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito come da dispositivo letto in udienza.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto di valenza disciplinare del 7 gennaio 2025 di diniego della domanda di rinnovo all'iscrizione per l'anno 2025.

Stante all'esame dell'art. 25 "Presidente della Sezione", commi 8, 9, 10 dello Statuto della Sezione TSN di Gavardo, il Presidente può sospendere cautelativamente, per un massimo di trenta giorni, con provvedimento "debitamente motivato", chiunque sia iscritto alla Sezione di Tiro a Segno.

Ne consegue che il Presidente della Sezione può validamente esercitare, in situazioni che rivestono il carattere della necessità, urgenza e fondatezza in relazione alla condotta dell'iscritto, in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dallo Statuto TSN, la sospensione e informare l'iscritto, il Collegio dei Probiviri o il Probiviro, ove istituito, e dandone tempestivamente comunicazione formale alla UITS.

La sospensione sancita dal Presidente non si configura come un provvedimento disciplinare.

Ne segue che il Consiglio Direttivo, come da attribuzioni sancite dall'art. 27 lett. l) dello Statuto della Sezione TSN di Gavardo, deve segnalare al Collegio dei Probiviri o al Probiviro (ove istituito) o agli organi di giustizia Federale, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari.

## P.Q.M.

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso proposto da **FREGONI Pasqualino** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Roma, il 18 febbraio 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Avv. Angela INGHILLERI, Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente, relatore ed estensore